



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 502/14 S.N.

Roma, 25 maggio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Questura di Macerata - Vertenza trasparenza - Il Questore, nonostante le figuracce, continua ad ostacolare il diritto di accesso dei dipendenti e delle Organizzazioni Sindacali.

Da mesi, la nostra Segreteria Provinciale di Macerata sta tentando di far comprendere al Questore che senza trasparenza non può esserci imparzialità e giustizia per il personale e, nel contempo, non può esserci efficienza nell'amministrare le già insufficienti risorse di cui la Polizia dispone.

Se il Questore Gentile, ora a Brindisi, pur nella contraddittorietà di certe decisioni, aveva mostrato di voler quantomeno ricercare un certo confronto con le OO.SS. finalizzato al recupero di motivazioni del personale amministrato, l'attuale Questore Leucio Porto, purtroppo, dimostra ogni giorno di più di essere la persona meno adatta per rivestire una tale funzione.

Una funzione che, non a caso, non aveva mai ricoperto sino a quando, malauguratamente, è stato designato Questore di Macerata.

Leggendo quelle che non esitiamo a definire autentiche quanto orripilanti fesserie, sottoscritte dal Questore Porto e munite di tanto di sigillo della Repubblica, non può che ridestarsi continuamente in chiunque conosca, seppure a grandi linee, i più elementari principi del diritto amministrativo la più viva preoccupazione per l'andamento di un Ufficio da troppo tempo abbandonato ai capricci di cattivi consiglieri.

Tra la sequela di inenarrabili sciocchezze commesse nella gestione dei rapporti con le sigle sindacali, spiccano quelle che hanno come evidente obiettivo l'ostacolo all'esercizio del diritto di accesso **ai documenti amministrativi, malgrado sia ormai riconosciuto che esso sia strumento essenziale per la prevenzione di fenomeni corruttivi, tanto da essere annoverato nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.**

Oltretutto, tale diritto è compreso tra i diritti di cittadinanza europea dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, ratificato in Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57 (art. II-102, compreso nella Parte II, che reca la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, al Titolo V, rubricato Cittadinanza), tanto che il suo esercizio dovrebbe essere immediato, non dovrebbe subire alcun appesantimento (v. accesso informale ex art. 5 DPR 186/06) ed essere procedimentalizzato solo in casi particolari.

Alla Questura di Macerata, invece, l'accesso informale è stato di fatto eliminato anche per atti che il dipendente ha diritto senz'altro di vedere, in quanto inseriti nel suo fascicolo personale. Fascicolo personale che, contrariamente a quanto previsto dalla legge e nonostante gli interpellati fatti all'Amministrazione centrale, continuano a non essere muniti di alcun indice !!

Da ultimo, **il Dott. Porto**, che è Questore di Macerata da appena tre mesi - *non pago* di aver già avuto modo di perdere un ricorso alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi (all. 1), *non pago* dell'indulgenza sin qui dimostrata da questa O.S. in assenza della quale la sua delegittimazione sarebbe



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

propalata anche davanti all'A.G. di Macerata (le condotte antisindacali già segnalate sono state evidenti e plurime) e *non pago* di costringere impropriamente e immotivatamente chicchessia a procedimenti di accesso formale - con note nn. 890 ed 891 del 9 aprile 2014, allegate alla presente (all. 2), è **arrivato a ritenere "soggetti controinteressati" i Dirigenti dell'Ufficio Personale e dell'Ufficio Amministrativo-Contabile della Questura che amministra per atti formati o ricevuti nell'adempimento del loro ufficio !!**

Nel merito della questione, rimandiamo alla puntuale replica del nostro Segretario Provinciale, le cui argomentazioni condividiamo in toto (all. 3).

L'atto è evidentemente **un solenne insulto al diritto amministrativo** e possiamo solo augurare al Questore - magra consolazione - che non sia farina del suo sacco, ma di qualche collaboratore tanto estroso, quanto inadatto a svolgere la mansione che gli è stata demandata.

Perché, nell'era di internet, inserire in un qualsiasi motore di ricerca una chiave di ricerca che consenta di addivenire a una corretta nozione di "controinteressato" è di una semplicità davvero elementare!

Ovviamente la responsabilità è oggettivamente ed unicamente di chi ha firmato atti che denotano una **rara espressione di analfabetismo giuridico**, atteso che ciascun dirigente deve rispondere anche per l'operato dei collaboratori che sceglie di avere.

Quindi, due le alternative: a) che il Questore Porto sia completamente digiuno di una materia che dovrebbe costituire il "pane quotidiano" di qualsiasi dirigente della pubblica amministrazione e che non lo interessi neppure qualsiasi forma di alfabetizzazione in proposito, tanto da porre in essere errori tanto marchiani; b) che il Questore Porto, anche alla luce dei numerosi precedenti, sia mosso da un incontrollato e malcelato ostracismo per la trasparenza e, quindi, per il COISP, che si batte giornalmente in tale direzione.

Giova evidenziare che le palesi difficoltà gestionali di una Questura piccola come quella di Macerata appaiono legate principalmente **all'eccessiva permanenza di dirigenti nati e cresciuti in provincia**, pertanto molto radicati sul territorio e spesso assegnati o mantenuti in sede senza un serio ed approfondito accertamento di potenziali conflitti di interessi.

Una provincia in cui anche alcuni sindacati sono stati abituati ad andare ben oltre il loro naturale ruolo, fino a favorire un clima consociativo del tutto improprio. Tale contesto esige che, a maggior ragione, i Questori siano dotati di particolare preparazione ed autorevolezza e che siano in grado di scegliere i giusti collaboratori.

Il precedente incarico del Dott. Leucio Porto era di "Consigliere Ministeriale" presso la Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato e ci sfuggono i precedenti professionali di detto dirigente - forse anche esistenti, ma ignoti - che gli abbiano consentito, benché ormai alle soglie della pensione, di assumere la prestigiosa funzione di Questore della Repubblica. Certo è che, per il clima di cui si è detto e la scarsissima preparazione che egli dimostra, Macerata non è la provincia adatta ad un Questore come Leucio Porto.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0008180 P-4.8.1.8.3
del 07/04/2014



9237015

SINDACATO DI POLIZIA COISP
PEC: nicolalalla@puntopec.it
Decisione 18/03/2014 14

QUESTURA DI MACERATA
PEC: gab.quest.mc@pccps.poliziadistato.it
Decisione 18/03/2014 14

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25
comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 18/03/2014.

Si invita l'Amministrazione in indirizzo a notiziare questo Dipartimento circa le conseguenti determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e dell'art. 12, comma 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Diana Agosti)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

3.1.
Allegato n. 1

Ricorrente: Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia – COISP
Segreteria provinciale Macerata.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Macerata

FATTO

Il vice ispettore sups Lalla Nicola, legale rappresentante della OS ricorrente, il 30.12.2013 ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimento di nomina dei responsabili dei trattamenti dei dati sensibili presso l'ufficio personale e l'ufficio amministrativo contabile della Questura resistente, contenente gli obblighi e le regole da adottare al fine di garantire la sicurezza di ogni trattamento dei dati;
2. tutti i provvedimenti con i quali i responsabili dei singoli trattamenti hanno designato gli incaricati nel'ambito di ciascun ufficio.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari al fine di tutelare la riservatezza dei dipendenti e della OS ricorrente, anche con riferimento ad una nota del 19 dicembre 2013 inviata da parte resistente.

Chiarisce, infatti, il Lalla nel presente gravame che l'appartenenza sindacale di un dipendente alla O.S. ricorrente è stata resa nota ad altro dipendente in servizio presso l'ufficio di gabinetto. Pertanto, il legale rappresentante della OS, il 28 novembre 2014, ha presentato una precedente istanza di accesso a tutti i documenti riferiti agli obblighi di cui all'art. 33 e seguenti del c.d. Codice sulla privacy, con riguardo all'ufficio del personale ed all'ufficio amministrativo e contabile della Questura resistente.

L'amministrazione resistente, con la citata nota del 19 dicembre, ha fornito dei chiarimenti in ordine all'attuazione della normativa in tema di tutela dei dati personali presso la propria struttura.

Allegato n. 1

A fronte dell'inerzia serbata dalla predetta Questura, cui è conseguito il perfezionarsi di una fattispecie di silenzio – diniego, il ricorrente ha dunque presentato ricorso a questa Commissione.

La Questura resistente ha inviato una memoria riferita, tuttavia, all'istanza del 28 novembre 2013 e non a quella del 30 dicembre 2013 oggetto del presente gravame.

DIRITTO

Si ricorda che è *ius receptum* in giurisprudenza (si veda, ad esempio C.S. n. 1034/12 e n. 1351/09) il principio secondo cui sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'Associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata, purché tale pretesa non si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della P.A., ovvero si riferisca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza (si veda, ad esempio: C.S. n. 24/10 e TAR Trentino - Alto Adige, Trento n. 249/09).

Nel caso in esame, poiché il sindacato ricorrente intende tutelare la riservatezza dell'associazione e dei propri iscritti è legittimato ad accedere ai chiesti documenti.

Inoltre, qualora le informazioni sui propri iscritti fossero state trasmesse all'amministrazione dalla stessa OS ricorrente, quest'ultima sarebbe titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 marzo 2014

IL PRESIDENTE
 2



Questura di Macerata - Ufficio di Gabinetto -

Prot. 890/ Cat. C.5/Gab/ 2014

Macerata, 9/4/2014

All.1

OGGETTO: Coisp – richiesta accesso agli atti. Sost. Comm. BUSIELLO Walter

SIG. DIRIGENTE UFFICIO PERSONALE

SEDE

E, p.c.

SEGRETERIA PROVINCIALE COISP
Via e-mail: nicolalalla@puntopec.it

MACERATA

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Decisione 18/03/2014 14, che si allega in copia, ha accolto il Ricorso presentato dalla Segreteria provinciale Coisp in merito all'accesso ai documenti amministrativi – art.25 comma 4, L.241/1990.

Si è proceduto, pertanto, al riesame della richiesta oggetto del ricorso di accesso agli atti e di rilascio di copia degli stessi, presentata dalla Segreteria Provinciale del COISP, relativa ai seguenti documenti amministrativi:

- 1) provvedimento con cui il Questore di Macerata ha nominato i responsabili dei dati sensibili presso l'Ufficio Personale e l'Ufficio amministrativo Contabile della questura di Macerata e contenenti gli "obblighi e le regole da adottare al fine di garantire la sicurezza di ogni trattamento dati"
- 2) di tutti i provvedimenti scritti con cui i responsabili dei singoli trattamenti hanno a loro volta designato gli incaricati nell'ambito di ciascun ufficio.

Premesso quanto sopra, con la presente nota si comunica al Sost. Comm. Busiello Walter, Dirigente l'Ufficio Personale, che, ai sensi dell'art.3 c.2 del D.P.R. 184/06, entro dieci (10) giorni dalla avvenuta notifica della presente potrà presentare opposizione alla richiesta di accesso.

Il Sig. Dirigente l'Ufficio Personale vorrà provvedere alla notifica ai controinteressati di analogo provvedimento, relativamente a coloro che sono stati incaricati del trattamento dei dati nell'ambito del proprio ufficio e provvedere all'eventuale successivo accesso agli atti di propria competenza, come richiesto da parte dell'organizzazione sindacale ricorrente.

IL QUESTORE
(Porto)



Questura di Macerata

- Ufficio di Gabinetto -

Prot. 891/ Cat. C.5/Gab/ 2014

Macerata, 9/4/2014

All.1

OGGETTO: Coisp – richiesta accesso agli atti . Dr. FERMANELLI Enrico.-

SIG. DIRIGENTE UFF. AMMINISTRATIVO CONTABILE

S E D E

E. p.c.

SEGRETERIA PROVINCIALE COISP

MACERATA

Via e-mail: nicolalalla@puntopec.it

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Decisione 18/03/2014 14, che si allega in copia, ha accolto il Ricorso presentato dalla Segreteria provinciale Coisp in merito all'accesso ai documenti amministrativi – art.25 comma 4, L.241/1990.

Si è proceduto, pertanto, al riesame della richiesta oggetto del ricorso di accesso agli atti e di rilascio di copia degli stessi, presentata dalla Segreteria Provinciale del COISP, relativa ai seguenti documenti amministrativi:

1) provvedimento con cui il Questore di Macerata ha nominato i responsabili dei dati sensibili presso l'Ufficio Personale e l'Ufficio amministrativo Contabile della questura di Macerata e contenenti gli "obblighi e le regole da adottare al fine di garantire la sicurezza di ogni trattamento dati"

2) di tutti i provvedimenti scritti con cui i responsabili dei singoli trattamenti hanno a loro volta designato gli incaricati nell'ambito di ciascun ufficio.

Premesso quanto sopra, con la presente nota si comunica al Dr. Fermanelli Enrico, Dirigente l'Ufficio amministrativo Contabile, che, ai sensi dell'art.3 c.2 del D.P.R. 184/06, entro dieci (10) giorni dalla avvenuta notifica della presente potrà presentare opposizione alla richiesta di accesso.

Il Sig. Dirigente l'Ufficio Amministrativo Contabile vorrà provvedere alla notifica ai controinteressati di analogo provvedimento, relativamente a coloro che sono stati incaricati del trattamento dei dati nell'ambito del proprio ufficio e provvedere all'eventuale successivo accesso agli atti di propria competenza, come richiesto da parte dell'organizzazione sindacale ricorrente.

IL QUESTORE
(P. P.)



Segreteria Provinciale Macerata

Via dei Velini 174

Tel. +39 3313697732

macerata@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 31/14 S.P.

Macerata, 08.04.2014

AL QUESTORE DI MACERATA

OGGETTO: Accesso ai documenti amministrativi – individuazione di soggetti contro interessati.

Con riferimento alle note prott. nn. 890 ed 891 del 9.04.2014, a Sua firma, si rappresenta che, ad avviso della scrivente O.S., la notifica ai Dirigenti dell'Ufficio Personale e dell'Ufficio amministrativo contabile non sono dovute, in quanto essi non rivestono la qualità di controinteressati in senso né formale, né sostanziale e che, pertanto esse costituiscono solo un ulteriore appesantimento del procedimento di accesso, illegittimo, in particolare, in quanto gravatorio senza necessità, del procedimento amministrativo d'accesso e lesivo del diritto d'accesso stesso.

La posizione di controinteressati è da escludersi in radice per il fatto che l'ostensione è richiesta in confronto di documenti affatto scollegati alla tutela del diritto alla riservatezza dei ridetti dirigenti, in quanto **non pertinenti alla sfera privata dei soggetti**, ed invece intimamente legati allo status di pubblici ufficiali che essi ricoprono.

L'art. 3 del DPR 184/2006, recita:

"Notifica ai controinteressati.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1".

L'art. 22, comma 1, lett. c) della l. 241/90 stabilisce che si intendono "c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, **che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza**".

In base a tali norme la pubblica amministrazione che sia stata destinataria di una richiesta di accesso agli atti ai sensi della l. 241/90 è tenuta a valutare la sussistenza o meno del dovere di comunicare ad eventuali controinteressati la richiesta d'accesso ricevuta. Detta valutazione, però, deve essere compiuta nei limiti chiariti dalla giurisprudenza, al fine di non restringere eccessivamente l'esercizio tempestivo del diritto di accesso.



Segreteria Provinciale Macerata
Via dei Velini 174
Tel. +39 3313697732
macerata@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Al riguardo il TAR Campania, Napoli, Sez. V, con sentenza 4/1/2007, n. 39, ha statuito: **“La posizione di controinteressato ... in una materia quale quella del diritto di accesso, richiede di essere adeguatamente calibrata in modo da non divenire, se riguardata in chiave troppo formalistica, una causa di restrizione eccessiva dell'esercizio di questa posizione soggettiva, considerata dal legislatore con assoluto favore. Il comma 2 dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 15 del 2005, include l'accesso ai documenti amministrativi nel novero dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.** L'accesso ai documenti amministrativi è altresì compreso tra i diritti di cittadinanza europea dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, ratificato in Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57 (art. II-102, compreso nella Parte II, che reca la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, al Titolo V, rubricato Cittadinanza). Il favor espresso dal sistema normativo per l'effettività del diritto di accesso impone all'interprete, tra più soluzioni alternative, di scegliere quella che più è idonea ad assicurarne l'esercizio e la tutela, **rifuggendo da inutili ed eccessivi appesantimenti e formalismi. In questa luce la posizione del controinteressato deve essere valutata in termini sostanziali e non meramente formali.** Non basta, perché vi sia una posizione di controinteresse tutelata, il solo dato formale della menzione del soggetto nell'atto, ma **occorre il dato sostanziale di un fumus di meritevolezza di tutela nel merito di tale supposto controinteresse all'accesso.** Il giudice, in altri termini, di fronte alla domanda se vi siano soggetti controinteressati nei cui confronti il contraddittorio debba essere integrato, non deve limitarsi a guardare il solo profilo esteriore e formale della menzione di tali soggetti negli atti e nei documenti cui si riferisce l'accesso, oppure al dato estrinseco che tali soggetti siano comunque riguardati dagli atti e documenti medesimi, ma deve spingersi oltre, compiendo una delibazione, ancorché sommaria e prognostica, in ordine alla non manifesta infondatezza di un'eventuale opposizione da parte di tali soggetti....
...La legge n. 15 del 2005, sostituendo l'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, ha introdotto formalmente, come è noto, la nozione di controinteressato nell'ambito del diritto di accesso ai documenti amministrativi (<<c> per «controinteressati» [si intende], tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza>>). **Non, dunque, tutti i soggetti contemplati nell'atto o da questo riguardati sono per ciò solo controinteressati all'accesso, ma solo quelli che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.** Questa previsione normativa pare idonea al Collegio a fondare la tesi, sopra proposta, della delibazione preliminare di non manifesta infondatezza dell'opposizione del potenziale controinteressato e la conseguente opzione per una nozione sostanziale e non meramente formale di controinteresse”;

Decisivo appare poi (con riguardo specifico -ma non esclusivo- a istanza d'accesso alla DIA per ristrutturazione edilizia e relativo completo fascicolo, comprensivo di elaborati grafici e relazioni tecniche asseverate) l'insegnamento della sentenza del TAR Lazio, Sez. seconda, n. 4790, del 21/5/2008. Tale sentenza ha respinto un ricorso promosso contro il Comune di Roma da un soggetto il quale aveva effettuato lavori di ristrutturazione del proprio immobile all'interno di un condominio in base a una DIA presentata al Comune di Roma e si riteneva danneggiato, con riguardo alla lesione della sua riservatezza, per il fatto che il Comune non gli aveva comunicato (come asseritamente imposto dall'art. 3 del DPR 104/2006) la richiesta che il Condominio dello stabile interessato dai lavori



Segreteria Provinciale Macerata
Via dei Velini 174
Tel. +39 3313697732
macerata@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

di ristrutturazione edilizia aveva presentato per l'accesso (che il Comune aveva concesso) agli atti e alla DIA a suo tempo presentata per effettuazione dei lavori. Si legge nella detta sentenza n. 4790/2008: "Il ricorrente deduce essenzialmente che l'art. 3 del DPR 184/2006, nel prevedere l'obbligo di comunicazione ai soggetti individuati come controinteressati alle istanze d'accesso ex artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241, gli garantisce un diritto alla riservatezza e, quindi, d'opposizione alla richiesta d'accesso, onde l'omissione di detta comunicazione gli ha impedito d'opporvi all'istanza del Condominio controinteressato." E ancora si legge, al punto 4 delle motivazioni della sentenza, altra interessante argomentazione: "Ai fini d'una miglior comprensione della res controversa, rammenta il Collegio che l'impugnazione attorea muove dal fatto, in sé materialmente vero e, comunque, non revocato in dubbio, per cui l'accesso del Condominio agli atti dell'odierno ricorrente è avvenuto senza la previa comunicazione, da parte del Comune intimato, a'sensi dell'art. 3, c. 1 del DPR 184/2006, con ciò impedendo al medesimo sig. [omissis] d'opporvi a tutela della sua riservatezza. Per vero, il citato art. 3, c. 1, impone alla P.A., cui sia indirizzata la richiesta d'accesso e nell'ambito del relativo procedimento, di dar comunicazione ai soggetti controinteressati, ove li individui a'sensi dell'art. 22, c. 1, lett. c) della l. 241/1990, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione, affinché costoro, in base al successivo c. 2, possano giovare della loro facoltà d'opposizione. Ora, in virtù del testé indicato art. 22, c. 1, lett. c), in materia d'accesso ai documenti amministrativi, per controinteressati s'intendono «... tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza...». **Non è chi non veda come la norma primaria riconosca la posizione di controinteresse in capo soltanto a coloro, tra tutti quelli nominati o coinvolti nel documento oggetto dell'istanza ostensiva, che per effetto dell'accesso vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.**

Ebbene, non sottovaluta certo il Collegio l'ampliamento e la progressiva importanza assunta dal diritto alla riservatezza, **ma quest'ultimo concerne solo quelle vicende collegate in modo apprezzabile alla sfera privata del soggetto** (cfr. così Cons. St., VI, 25 giugno 2007 n. 3601), secondo quanto al riguardo prevedono, in generale (compresi i dati sensibili e giudiziari), l'art. 59 e, per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'art. 60 del Dlg 30 giugno 2003 n. 196. Sul punto, già la Sezione (cfr. TAR Lazio, II, 19 ottobre 2006 n. 10620) ebbe modo di precisare, con statuizione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, che, nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto d'accesso, questo prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogniqualvolta esso serva per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, come nella specie, dove il Condominio controinteressato ha acceduto agli atti del ricorrente per verificare se ed in qual misura i lavori edili da lui effettuati implicino problemi alla statica del fabbricato. La Sezione ha altresì chiarito che il diritto d'accesso recede qualora si tratti di dati personali (dati c.d. « sensibili »), cioè di quegli atti idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convenzioni religiose o politiche, lo stato di salute o la vita sessuale dei terzi, nel qual caso l'art. 60 del Dlg 196/2003 consente l'accesso solo a condizione che la posizione giuridica soggettiva, che il richiedente deve far valere o difendere, sia di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono tali dati (cfr. pure Cons. St., VI, 27 ottobre 2006 n. 6440). Fuori da questa ipotesi, che non sussiste in materia urbanistico - edilizia —nel qual campo il ricorrente ed il Condominio controinteressato in pratica contro-vertono—, resta fermo il jus receptum (cfr., per tutti,



Segreteria Provinciale Macerata
Via dei Velini 174
Tel. +39 3313697732
macerata@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Cons. St., VI, 23 ottobre 2007 n. 5569) per cui l'accesso prevale anche sul diritto alla riservatezza qualora sia strumentale (e nella specie, certamente lo è) alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del soggetto richiedente, salvo che vengano in considerazione (ma non è questo il caso) appunto quei dati sensibili o sensibilissimi, idonei cioè a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, per il cui trattamento dispone l'art. 60 del Dlgs 196/2003.

Sicché, ai fini dell'operatività dell'istituto partecipativo ex art. 3, c. 2 del DPR 184/2006, non basta predicare d'aver un generico interesse alla riservatezza dei dati cui un terzo intende accedere, a pena di formulare una pretesa meramente formalista, se non emulativa."

In conclusione, si deve riconoscere che molto spesso non sussistono ragioni perché la pubblica amministrazione disponga la comunicazione della domanda d'accesso, ricevuta ai sensi della l. 241/90, ad alcuno dei soggetti contemplati dagli atti ai quali la domanda di accesso si riferisce. Spesso, infatti, tali soggetti non appaiono portatori, rispetto ai documenti ai quali altri abbia chiesto l'accesso, di un controinteresse sostanziale che appaia non manifestamente infondato e meritevole di tutela, atteso che nessuna compromissione del loro diritto alla riservatezza pare seriamente derivabile dal predetto accesso (ad esempio, gli atti inerenti una DIA possono ritenersi ex se destinati a essere resi pubblici e accessibili nell'ambito dell'UOT Edilizia Privata e, comunque, non sono dati sensibili che possano essere oggetto di riservatezza).

Altrimenti detto: **spesso non sussistono soggetti legittimati, quali controinteressati, a ricevere la comunicazione della domanda di accesso ai sensi dell'art. 3 del DPR 104/2006 e, dunque, non v'è ragione perché l'amministrazione rinvi il domandato accesso alla documentazione. In tali casi, non essendo necessario il contraddittorio con controinteressati all'accesso, il rinvio dell'accesso a momento successivo al passaggio di almeno 10 giorni dalla comunicazione a controinteressati inutilmente edotti della richiesta d'accesso appare illegittimo. Illegittimo, in particolare, in quanto gravatorio senza necessità, del procedimento amministrativo d'accesso e lesivo del diritto d'accesso stesso.¹**

Dunque, sollecitiamo il rilascio dei richiesti documenti, auspicando una maggiore sensibilità al concreto esercizio del diritto di cui sopra e che, per il futuro, si elimini accuratamente ogni ostacolo strumentale all'esercizio del Diritto in questione.

In attesa dell'invio dei documenti, si porgono Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP

¹ Articolo dell'Avv. Maurizio Perelli – “Istanza di accesso agli atti ex l. 241/90: l'amministrazione deve notificarla ai controinteressati?”, in <http://www.avvocati-part-time.it/index.php/notizie-mainmenu-2/126-lo-sapevi-che-/2113-istanza-di-accesso-agli-atti-quando-lamministrazione-deve-notificarla-ai-controinteressati->